

n. 16749/04 R.G.N.R.  
n. 26594/05 R.G.G.I.P.

TRIBUNALE DI BOLOGNA

SEZIONE DEI GIUDICI DELLE INDAGINI PRELIMINARI

DECRETO DI ARCHIVIAZIONE  
art. 409 – 410 c.p.p.

Il giudice dott. Valentina Tecilla, esaminati gli atti del procedimento e vista la richiesta di archiviazione formulata dal PM ed esaminata altresì l'opposizione del denunciante;

**OSSERVA**

Va preventivamente rilevata l'inammissibilità della proposta opposizione. Essa infatti risulta depositata tardivamente, ovvero l'undicesimo giorno (28.11.2005) dall'avvenuto ritiro della comunicazione della richiesta del PM (17.11.2005).

Comunque con l'opposizione è stato chiesto che:

- si proceda a interrogatorio dell'indagato per valutare i profili soggettivi del reato ipotizzato;
- accertare presso la testata giornalistica se prima degli articoli a firma dell'indagato fossero stati pubblicati articoli recanti dati sulle emissioni di diossina in atmosfera nell'inceneritore di Via Conchetta ed inoltre accertare la ragione per la quale sulla stessa testata giornalistica non siano più ospitati articoli dell'indagato;
- esaminare l'assessore all'ambiente di Ferrara sulle caratteristiche dell'inceneritore e sulla figura dell'indagato;

Va ricordato che la Suprema Corte, con riferimento ai parametri che consentono l'archiviazione senza contraddittorio nel caso di opposizione alla richiesta di essa, ha affermato che l'archiviazione c.d. de plano è legittima *"...soltanto nel caso in cui non siano state proposte indagini o esse non abbiano concreta rilevanza ai fini della decisione sulla fondatezza della notizia di reato"*, ossia allorquando, verificata la *superfluità delle indagini suppletive, si ritenga inammissibile l'opposizione*" (Cass. Pen., 27 gennaio 1992, Esposito; cfr. Cass. pen., sez. III, sent. 6 luglio 2004, Morgagni), nonché quando *"... gli accertamenti prospettati risultino "ictu oculi" irrilevanti o non pertinenti ossia tali da non incidere sulla "notizia criminis" o sull'attività di indagine già svolta dal Pubblico Ministero"* (Cass. Sez. 1<sup>a</sup> sent. N. 1367 del 21.11.2003).

Alla luce dei richiamati principi è palese la inammissibilità della opposizione in esame dal momento che gli elementi di prova (l'indicazione dei quali è richiesta dall'art. 410 comma 1<sup>a</sup> c.p.p. a pena di inammissibilità dell'atto oppositivo) richiesti non hanno alcuna connessione probatoria con il reato di diffamazione a mezzo stampa che costituisce oggetto del presente procedimento e pertanto appaiono irrilevanti e non pertinenti:

nessuna rilevanza – con riferimento al reato per cui si procede - può avere accertare la ragione per la quale il giornale non ha più ospitato articoli di Tavolazzi, nessuna rilevanza può avere indagare la sua personalità, indagine preclusa con riferimento alla moralità ai sensi dell'art. 194 c.p.p., e il cui senso non è dato modo di comprendere nello specifico; non appare rilevante esaminare l'assessore in ordine ai valori delle emissioni poiché appare evidente che oggetto della pretesa diffamazione sono proprio le modalità della misurazione delle emissioni e l'interpretazione del dato normativo che fissa un limite a dette

emissioni; infine quanto al richiesto interrogatorio, trattandosi di strumento precipuamente difensivo (venne finanche richiesto dall'indagato stesso, e rimasto senza seguito poiché il PM aveva già depositato richiesta di archiviazione), esso appare del tutto inutile quale strumento di raccolta della prova ed ancora di più quale strumento per valutare i *profili soggettivi* dell'indagato, dunque privo di rilievo probatorio.

Quanto alla richiesta di archiviazione, premesso che la regola di giudizio che vincola il giudice nel caso di richiesta di archiviazione è quella della infondatezza della notizia di reato, da intendersi nel senso di assoluta mancanza di elementi di prova efficacemente rappresentativi della sussistenza del fatto di reato o della sua attribuibilità alla persona sottoposta alle indagini, a fronte della sperimentazione di tutte le fonti di prova reperibili nel caso di specie, si ritiene di aderire alle osservazioni svolte dal PM.

Le affermazioni espresse da TAVOLAZZI negli articoli in esame sono certamente da ricondursi nell'ambito della critica, anche concernente le scelte politiche sottese a decisioni dell'amministrazione locale, critica che consente - nell'esercizio del diritto di espressione e di valutazione - la formulazione di opinioni anche caratterizzate da toni aspri, asprezza che appare in qualche modo legittima a fronte della rilevante differenza tra i valori massimi di emissioni fissati con legge per gli impianti nuovi e quelli validi per gli impianti esistenti e la preoccupazione concernente le emissioni di diossina verificatesi negli anni passati e prima della imposizione dei limiti massimi.

La errata indicazione dei valori di diossina scaricati dall'inceneritore di Via Conchetta, indicazione contenuta nell'articolo del 16.10.2004 e del 19.10.2004, è affermazioni ricondotta dall'autore dell'articolo allo studio di settore AGEA; nel testo degli articoli inoltre più volte l'autore invoca una comunicazione da parte degli enti preposti che dichiarino esattamente quanta diossina è stata emessa negli anni passati e quanto ne viene attualmente emessa, con ciò rappresentando in modo chiaro che il dato concernente la emissione di diossina non è a lui noto.

Quel dato (200 mg/anno) peraltro - per espressa indicazione del denunciante - è stato tratto dallo studio di Impatto Ambientale redatto da AGEA per la approvazione del progetto di potenziamento dell'impianto di termovalorizzazione del sito geotermia, dunque appare riportato nel 1<sup>a</sup> articolo forse con approssimazione dovuta ad errata lettura del dato stesso, ma non in modo del tutto errato; peraltro - come evidenziato dal PM - la questione tecnica non appare di facile lettura ed infatti è stata oggetto di precisazioni da parte di AGEA, che peraltro hanno suscitato ulteriori richieste di precisazioni da parte di Tavolazzi (articolo del 28.10.2004). Ne segue la assoluta insostenibilità dell'accusa quanto alla sussistenza del dolo nella errata indicazione del dato, non riferibile a intenzionale manipolazione dell'informazione con intenti diffamatori.

Nel seguito (articolo del 28.10.2004) si comprende che l'autore intende inoltre porre un distinguo tra la quantità di diossina effettivamente emessa - per la quale come detto sollecita la pubblicazione dei dati complessivi relativamente ai 27 anni precedenti il 2001, anno a far data dal quale l'AGEA aveva fornito i dati sollecitati (articolo del 20.10.2004) - e la quantità di diossina la cui emissione è - in astratto - autorizzata dalla Provincia. Anche tale aspetto pare manifestazione del diritto di critica e di opinione.

Ricorrono in definitiva le condizioni che rendono lecita la condotta in quanto posta in essere nell'esercizio del diritto di cronaca giornalistica e di opinione: si ravvisa l'utilità sociale dell'informazione essendo il tema trattato di rilevante interesse per i lettori della cronaca locale; in atti risulta la verità oggettiva dell'informazione data, intesa nel suo complesso, e le imprecisioni appaiono ragionevolmente determinate dalla complessità della materia, dalla carenza di informazioni, fornite nel seguito della polemica



giornalistica dalle autorità con modalità tale da indurre nell'osservatore critico una legittima richiesta di ulteriori spiegazioni.

Per questi motivi, visto l'art. 409 c.p.p.


**DISPONE**

L'archiviazione del procedimento in oggetto ed ordina la restituzione degli atti al PM in sede.

**Autorizza l'esame degli atti e il rilascio di copia a favore degli aventi diritto ai sensi dell'art. 116 c.p.p.**

Bologna, il giorno 09/10/2006

Il Giudice per le indagini preliminari  
Dott. Valentina Tecilla



Depositato in Cancelleria il 10. 10. 06

Il Cancelliere Nunzia Papa

**COLLABORATRICE IN CANCELLERIA**

